

*Procedura ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di progettazione definitiva da restituire in modalità BIM utilizzando materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del M.A.T.T.M del 11/10/2017, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di indagini e rilievi preliminari alla progettazione compresa la relazione geologica, la verifica preventiva di interesse archeologico nonché la direzione dei lavori finalizzati alla ricostruzione della "Caserma dei Carabinieri", nel Comune di Accumoli – Intervento relativo alla Caserma dei Carabinieri di Accumoli (RI) (ex Comando Stazione Forestale) CAS\_M\_001\_2017*

## **FAQ N.2 AGGIORNATE AL 25/05/2020**

### **QUESITO 8**

*Un professionista avente i titoli richiesti può coprire più di una figura tra le 11 elencate nel disciplinare? Oppure le 11 professionalità devono essere ricoperte da 11 distinte figure?*

### **RISPOSTA**

Come specificato nel par. 7.1 del Disciplinare, con riferimento ai requisiti di idoneità del gruppo di lavoro, è possibile che più professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni e ferma restando la necessità che l'Ufficio di Direzione lavori sia composto da un Direttore dei lavori, un Direttore Operativo e un ispettore di cantiere in possesso dei requisiti richiesti.

### **QUESITO 9**

Per chi si occuperà delle indagini e delle prove di laboratorio, oltre all'iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori e a quanto di specifica competenza del Laboratorio (requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001), è obbligatoria anche l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. oppure, come riportato a pagina 18 del disciplinare, è sufficiente produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato?

### **RISPOSTA**

In relazione al primo quesito posto, si specifica che il par. 7.1 del Disciplinare di gara "Requisiti di idoneità", prescrive quanto segue:

"d) (relativamente ai soggetti deputati all'esecuzione delle prove) Possesso dei requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 (es. autorizzazione ministeriale) e iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016;

e) (relativamente ai soggetti deputati all'esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e comunque di indagini rientrate nelle attività di cui all'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016) iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016".

Ai fini della partecipazione alla gara, dunque, detti soggetti dovranno possedere l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016 e, con esclusivo riferimento ai laboratori, anche i requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

I soggetti deputati all'esecuzione delle prove di laboratorio ed, ingenerale, delle attività di cui all'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, non dovranno, invece, essere in possesso dell' Iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (richiamato anche all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n.

33 /2017), in quanto tale iscrizione è richiesta, ai sensi del cit. par. 7.1 del Disciplinare (lett. c), solo per i professionisti, partecipanti in forma singola ovvero in forma associata, che eseguono incarichi di progettazione, di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direzione dei lavori, di redazione della relazione geologica, di svolgimento della verifica preventiva di interesse archeologico e redazione della relazione archeologica.

Resta inteso che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità, trova applicazione anche la lett. b) del par. 7.1 citato, in caso di partecipazione di società o consorzi.

Si specifica, infine, che, il soggetto che partecipi alla gara per l'esecuzione delle prove e delle indagini geologiche (ed, in ogni caso, della attività di indagine di cui all'art. 31 comma 8 del Codice, ovvero nel caso di operatore dell'art. 45 del Codice che garantisca la presenza dell'archeologo ai fini del gruppo di lavoro) e che non sia ancora formalmente iscritto all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii, potrà partecipare alla gara solo previa dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, circa l'avvenuta presentazione, alla data di scadenza prevista dal bando di gara, della domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. (si veda il par. 16.4.1. n. XIV del Disciplinare di gara).

### **QUESITO 10**

Nel caso in cui tali attività (indagini e prove di Laboratorio) siano subappaltate: oltre ad indicare nel DGUE i requisiti specifici (iscrizione all' anagrafe antimafia per entrambi e requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 per il laboratorio), si dovrà anche fare menzione a suddetta dichiarazione? dovrà essere indicato il nominativo della ditta che esegue indagini e prove? dovrà essere riportata la quota esatta del subappalto nel DGUE? Nella domanda di partecipazione il costituendo RTP dovrà comunque dichiarare di coprire il 100% delle attività oppure, dovendone subappaltare alcune tra quelle consentite (es. per un totale del 5%), si riporteranno solo le effettive quote e prestazioni dei singoli partecipanti (mandataria e mandanti) per una percentuale complessiva del 95%?

### **RISPOSTA**

In relazione ai servizi subappaltabili, in coerenza con quanto prescritto al paragrafo 16.3 del disciplinare stesso, è sufficiente elencare, nella Sezione D del DGUE, le prestazioni che si intendono subappaltare indicando la quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, fermo restando il limite di legge di cui all'art. 105 D.lgs. 50/2016.

Nel caso specifico di ricorso al subappalto necessario, in relazione alle prestazioni di competenza dei laboratori di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001, l'operatore non autonomamente qualificato deve dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, nella predetta sezione D del DGUE, che intende ricorrere al subappalto delle relative prestazioni ad un operatore qualificato, in possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 citato, specificando la relativa quota percentuale.

In virtù della sospensione dell'art 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, disposta dall'art. 1, co. 18 del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni in L. n. 55/2019, non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori, conseguentemente non è necessario produrre, in sede di offerta, documentazione relativa ad eventuali subappaltatori. Alla stregua, non è necessario indicare il nominativo del c.d. subappaltatore necessario (per le prove di laboratorio) ovvero del subappaltatore (per le indagini).

Per completezza si segnala comunque che, in generale, laddove si intenda ricorrere al subappalto ed ai fini del successivo rilascio della relativa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 commi 4 e ss. (e quindi nell'ambito della fase esecutiva del contratto), verrà anche verificato il possesso in capo al subappaltatore dell'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016, così come esplicitato nel par. 9 del disciplinare.

Ciò posto, ancorché l'operatore economico ricorra al subappalto per le indagini e le prove di laboratorio, il RTP dovrà comunque garantire nell'ambito della domanda di partecipazione l'esecuzione della totalità dell'appalto, rispetto alle prestazioni principale e secondarie individuate nei documenti di gara, assicurando che ciascuna componente del raggruppamento espliciti la quota e la parte dell'appalto che in caso di aggiudicazione verrà eseguita dalla stessa. In relazione a ciò, e come già risposto nell'ambito di altri quesiti di cui alle FAQ N.1, le prestazioni principali e secondarie oggetto dell'appalto sono da individuarsi con riferimento alle categorie/Id Opere, posto che più attività/incarichi possono essere suddivise/i tra le varie categorie/ID Opere individuate.

In merito poi al rapporto intercorrente tra il ricorso all'istituto del subappalto ovvero c.d. subappalto necessario e l'indicazione nella domanda di partecipazione delle quote e parti del servizio di competenza di ciascuna componente del RTP, occorre anche tenere presente che detto istituto attiene comunque alla fase di esecuzione dell'appalto – rilevando ai fini partecipativi solo negli stretti limiti della necessaria indicazione della misura e delle lavorazioni che ne formeranno oggetto ovvero, nel caso di subappalto necessario, in quanto di competenza di soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 richiesta nell'ambito della specifica procedura quale requisito di idoneità professionale - di talché il RTP in sede di presentazione dell'offerta è chiamato a garantire l'esecuzione del 100% dell'appalto, mediante l'adozione del modulo organizzativo proprio del RTP verticale, orizzontale o misto.

Tra l'altro, si tenga anche presente che, nell'ambito dei documenti di gara, è stato anche esplicitato – in coerenza con la suddivisione dell'appalto in prestazioni principale e secondaria – che l'importo di quella principale (categoria/ID Opere E15) è dato proprio tenendo conto anche dell'importo stimato quale corrispettivo delle indagini e prove, imputate nella categoria/Id E15.

#### **QUESITO 11**

I valori del parametro "P" riportati nel disciplinare sono diversi da quelli inseriti nell'allegato "All B Calcolo corrispettivi".

#### **RISPOSTA.**

La Stazione appaltante ha provveduto a pubblicare apposito Avviso di errata corrige del 25/05/2020 sul sito dell'Agenzia nella sezione della gara in argomento e sulla Piattaforma Consip, come segnalato a tutti i concorrenti con apposito comunicato all'interno della specifica gara. Pertanto, con il predetto Avviso è stato rettificato l'errore materiale presente nella colonna << Parametri Base <<P>> di cui alla tabella del par. 3 "OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO" del Disciplinare ed al par. 4 "COSTO DELL'INTERVENTO E ONORARIO DELL'INCARICO" del Capitolato prestazionale, la cui colonna "*Parametri BASE <<P>>*" è stata integralmente sostituita come da tabella riportata nell'Errata Corrige, allineandola a quanto riportato nell'allegato B "*DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO*". La rettifica, di carattere meramente formale, non ha comportato alcuna modifica dell'importo del corrispettivo a base d'asta, dell'importo delle singole Categorie/ID Opere di cui si compone l'intervento e dei requisiti di partecipazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Giuseppe Bucci